LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

02 Maggio 2023

MODIFICHE AL LIBRO II C.P.C.
I PROCEDIMENTI DELLA FAMIGLIA

AVV. VALERIA VEZZOSI

Foro di Firenze

Art. 473-bis. Ambito di applicazione CPC

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

- Il rito unico è applicabile a TUTTI I PROCEDIMENTI PROCESSUALI INERENTI LO STATO DELLE PERSONE, I MINORENNI E FAMIGLIE, instaurati dal 1.3.2023, a prescindere dal giudice ai quali siano attribuiti: è quindi applicabile sia al tribunale ordinario, che al tribunale per i minorenni che al giudice tutelare.

- Il rito in questione sarà applicabile dinanzi al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (che sarà istituto dopo il 31.12.2024).

- **Il rito è quindi certo applicabile a:** Separazione giudiziaria; Divorzio giudiziario; Procedimenti per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio; Scioglimento delle unioni civili; Giudizi di modifica delle condizioni della separazione, del divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, scioglimento unioni civili; Separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio; Alimenti; Controversie circa la responsabilità genitoriale, inadempienze e violazioni di provvedimenti emessi nell'interesse dei figli; Procedimenti de potestate; Azioni di stato; Procedimenti indicati nell'art. 38 bis disp. att.; Procedimenti riguardanti lo stato e la capacità delle persone; Procedimenti di competenza del giudice tutelare.

- **Il nuovo rito non è invece applicabile** ai procedimenti di giurisdizione volontaria (es. 374 CC) nonché ai procedimenti che sono regolati con rito proprio

Commenti della Relazione Illustrativa (GU 19.10.2022)

L'ampia previsione normativa circa l'ambito applicativo del nuovo rito unificato ha l'obiettivo non soltanto di ***individuare tutti i procedimenti*** *ai quali, dal momento della sua entrata in vigore,* ***si applicherà*** *la nuova disciplina processuale, ma anche di* ***determinare il perimetro nel quale questo nuovo rito troverà applicazione quando,*** *nel prossimo futuro,* ***sarà istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie****.*

Art. 473-bis.1 CPC Composizione dell’organo giudicante

1. Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.
2. Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

- **Tutte le fasi processuali**, eccetto la fase decisoria, **potranno essere delegate al giudice monocratico** che **procederà in autonomia** sia alla **trattazione** della causa, compresa **l'adozione** di provvedimenti provvisori ed indifferibili, che **all'istruttoria**.

- La novità si coordina **con l'art 473 bis.24 CPC** che prevede la **possibilità di reclamare Alla Corte di Appello**i sia i provvedimenti temporanei e urgenti che i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa, dal relatore e/o dal Collegio che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

- La norma prende poi una forte posizione nei confronti dei **giudici onorari**: ad essi potranno essere delegati solo specifici adempimenti fra quali **sono esclusi l'ascolto del minore, attività istruttoria** ed altri compiti riservati al giudice.

- Quando sarà istituto il Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie (non prima del 31.12.2024) la sezione circondariale del nuovo organo deciderà in composizione monocratica ex art 50.4.CPC, mentre alla sezione distrettuale cui saranno affidate le controversie in grado di appello, ed altre controversie specifiche, giudicherà in composizione collegiale.

Commenti della relazione illustrativa

Scopo di razionalizzazione ed unificazione della disciplina del procedimento in materia di famiglia, lo scopo specifico di **garantire rapidità del processo e quindi efficacia** dello stesso: si pone rimedio alle differenze di disciplina processuale che si traducono in differenze di tutela sostanziale e in rallentamenti inevitabili quanto all'istruttoria e ai provvedimenti per il quali è previsto che sia il Collegio ad assumere decisioni, anche di natura temporanea e provvisoria ed istruttoria.

Art. 473-bis.2 CPC Poteri del giudice

1. A tutela dei minori il giudice può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
2. Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria

A salvaguardia degli interessi dei minori il Giudice potrà quindi:

- nominare il curatore speciale, ovviamente in relazione alle ipotesi previste dall'art. 473 bis.8 CPC ed il curatore "generale" dall'art. 473 bis.7 CPC ;

- adottare provvedimenti anche in deroga al principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, imposto al giudice dall'articolo 112 CPC,

- disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti previsti a pena di inammissibilità dal codice civile (artt. 2721 e ss CC).

I provvedimenti che il giudice può emettere nell'interesse dei minori non vengono tipizzati né individuati in modo preciso proprio per dare la facoltà al giudice di perseguire il fine degli stessi (la tutela dei minori) in modo più specifico ed efficace.

I poteri officiosi attribuiti al giudice non sono, ovviamente, soggetti ai limiti decadenziali posti alle parti, ma comunque soggetti al principio del contraddittorio ed al rispetto del diritto di difesa delle parti, il cui mancato rispetto costituisce motivo di nullità dei provvedimenti adottati.

Il secondo comma della norma estende il potere già previso ex art 337 ter 6° comma CC alle controversie riguardo la crisi familiari inerenti ai diritti dei figli minori di età e portatori di handicap grave a tutte le domande di contributo economico.

La norma, unitamente al successivo art. 473 bis .3 CPC che fissa ed amplia i poteri del PM nella controversie civili, dichiara la volontà del Legislatore di dare piena e pronta tutela al minore, attribuendogli una voce processuale autonoma e prevedendo delle nuove figura finalizzate a garantire la verifica dell’attuazione dei provvedimenti emessi in suo favore.

- Il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e indagine nei confronti delle parti ed anche dei terzi, sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi se del caso della polizia tributaria.
- la norma si coordina con l’art. 473 bis.12 CPC quanto al ricorrente, art 473bis.16 quanto a convenuto, e con l’art. 473 bis.18 che impone alle parti il dovere di leale collaborazione.
- Lo scopo è ridurre i tempi istruttori e garantire l’adozione di provvedimenti in tempi rapidi e aderenti alla situazione patrimoniale delle parti, quindi garantisti del loro diritti ed astrattamente non reclamabili.

Commenti della relazione illustrativa

- La norma **non ha carattere innovativo**, essendo i poteri dispositivi officiosi del Giudice a tutela dei diritti dei minori già contenuti ed espressi in molte norme del nostro ordinamento, ma persegue lo scopo di **esplicitare l'attribuzione del potere attribuito e delinearne i contorni.**

- L'espressione volutamente elastica della norma –il giudice può- persegue lo scopo di **apprestare la tutela massima al minore**. Incontra, doverosamente, il limite del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla prova contraria comunque garantito alle parti, ovvero ai genitori, curatore, tutore, affidatario.

- Il 2° comma si applica a tutti quei procedimenti che vertano su **domande di contributi periodici di somme di danaro** e, quindi, a tutte le forme di assegno previste dall'ordinamento. Ovvero alle domande di contributo economico avanzate dai coniugi, dagli uniti civilmente, dai conviventi di fatto, dai figli maggiori di età, alle domande di alimenti.

Art. 473-bis.7 CPC
Nomina del tutore e del curatore del minore

1. Il giudice nomina il **tutore del minore** quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.

2. Il giudice può nominare il **curatore del minore** quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:
   a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
   b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
   c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
   d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
   e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.

Nomina del tutore del minore

- Il tutore deve essere nominato quando è disposta, **anche con provvedimento temporaneo**, la **sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale** di entrambi i genitori. Il provvedimento presupposto di sospensione o decadenza dalla responsabilità per entrambi i genitori può essere anche un **provvedimento provvisorio oltre che conclusivo** del procedimento, quindi la nomina del tutore può essere effettuata anche dal giudice relatore monocratico.
- La norma estende i casi in cui può disporsi la nomina di un tutore oltre i limiti fissati dall'art. 343 CC e va a coprire quelle fattispecie in cui entrambi genitori sono stati valutati gravemente incapaci ma il minore non può ancora dichiararsi in stato di abbandono e quindi adottabile
- Principio generale: diritto del minore di crescere in famiglia ed essere allevato dalla sua famiglia. Si attribuisce ad un terzo i poteri di responsabilità genitoriale, ma nell'ottica di mantenere la relazione fra figlio e genitori.
- Il reclamo avverso il provvedimento di nomina del tutore si intende disciplinato con l'art **473 bis.22** 2° comma CPC che disciplina il reclamo avverso il provvedimento presupposto, di sospensione della responsabilità genitoriale.

Nomina del curatore (c.d. "generale")

- Presupposto per la nomina del curatore generale è l'adozione di provvedimento **limitativo** della responsabilità genitoriale nei confronti di **entrambi i genitori**. La nomina del curatore viene disposta con il provvedimento **conclusivo** del procedimento.

Lett. c): il provvedimento di nomina deve specificare gli atti che i genitori, congiuntamente o disgiuntamente, possono compiere.

- E' richiesta specificità al provvedimento di nomina, che deve indicare:

a) la **persona** presso cui il minore ha la residenza abituale (ad es. parenti, familiari, comunità di tipo familiare);

b) gli atti che il **curatore** ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (al curatore sono attribuiti poteri sostanziali specificati ed un generale dovere di sorveglianza e relazione al giudice tutelare);

c) gli atti che possono compiere i **genitori**, congiuntamente o disgiuntamente;

d) gli atti che può compiere la **persona** presso cui il minore ha la residenza abituale;

e) la **periodicità** con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

- la nomina del curatore generale è uno dei provvedimenti convenienti che il giudice può emettere ex art 333 CC quando le condotte dei genitori sono pregiudizievoli all'interesse del minore, ma non tali da rendere necessaria pronuncia di decadenza
- al giudice è attribuito il dovere di disegnare un dettagliato provvedimento con la finalità di recuperare le difficoltà dei genitori
- Il giudice deve trasmettere gli atti al giudice tutelare competente. L'attuazione del provvedimento è infatti a questo demandata (giudice tutelare del luogo ove il minore ha la residenza abituale -art. 473 bis.11CPC- dove residenza abituale non si identifica necessariamente con la residenza anagrafica).
- Art 49 disp.att CC: il cancelliere deve annotare presso il registro delle curatele il provvedimento di nomina, con tutti gli estremi.
- *L'intervento normativo in esame ha quindi l'obiettivo di fornire* ***nuovi strumenti normativi*** *che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi,* ***per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati*** *e sempre più "disegnati" sulle esigenze del caso concreto, superando in tal modo la ricorrente critica mossa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo allo Stato italiano, proprio per l'adozione di "provvedimenti stereotipati", formalmente conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente inidonei a risolvere le difficoltà e a garantire l'equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale* (pag. 54 Relazione Illustrativa).

➢ Corte EDU 01.04.2021 ric. N. 70896/17 A.I./Italia; Corte EDU 10.11.2022 I.M./Italia ric. N. 25426/2020

Art 473 bis n. 8 cpc – Curatore speciale del minore

1. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
   a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
   b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
   c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
   d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

2. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

3. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.

4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Il giudice **deve** nominare il curatore speciale del minore a pena di nullità del procedimento nei casi indicati al comma 1°:

a) solo ai procedimenti volti alla dichiarazione di decadenza richiesta dal pubblico ministero nei confronti di entrambi i genitori o da un genitore nei confronti dell'altro

b) caso di adozione dei provvedimenti di cui all'art 403 CC e affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184. e in caso di affidamento temporaneo ex art 5 bis legge 184/1983 ?

c) darà maggiori problemi applicativi. La norma usa infatti una clausola generale costituita da due concetti indeterminati quali "situazione di pregiudizio" ed "adeguata rappresentanza" per prevedere una situazione in cui la nomina è richiesta tassativamente. La valutazione è rimessa alla valutazione del Giudice e non è prevista alcuna interlocuzione da parte dei genitori

d) su richiesta del minore: art 473 bis.5 comma 4 nel corso dell'ascolto il minore ultra quattordicenne viene informato della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale. Modalità?

- Ne ha **facoltà** nel caso di cui al comma 2°. Il rimando all'art 78, 79 80 CPC fa pensare ad un ulteriore ipotesi di nomina ovvero quella prevista per il caso in conflitto di interessi fra la persona incapace, qui il minorenne, ed il suo rappresentante ex art. 78.2 CPC. Il provvedimento di nomina deve essere succintamente motivato, il che lo rende impugnabile insieme al provvedimento finale, , a differenza della nomina necessaria ex 1° comma.

- Al curatore speciale nominato sia ex 1° che ex 2° comma, possono essere attribuiti **poteri di rappresentanza sostanziale del minore**, ovvero può essere mandato dal giudice a compiere determinati atti nell'interesse del minore fuori dal processo e oltre l'oggetto del processo.
- Il curatore speciale viene così a sommare ai poteri di rappresentanza processuale poteri di rappresentanza sostanziale.
- la norma **esclude** l'attribuzione al curatore speciale **alcun potere decisionale**, che rimane in carico ai genitori o al giudice in caso di disaccordo.
- Il curatore **deve ascoltare il minore ex art 315 bis CC 3° comma e entro i limiti di cui all'art 473 bis.4 CPC,** ovvero deve raccoglierne l'opinione e comprenderne inclinazioni naturali ed aspirazioni. E' rimessa al giudizio del curatore la valutazione circa la capacità di discernimento del minore. Non c'è sanzione per il mancato ascolto del minore, pertanto si ritiene che **non costituisca motivo di nullità del procedimento e che la mancata indicazione dell'omesso ascolto e del motivo non sia richiesta al curatore speciale.**

- La mancata nomina del curatore speciale in caso in cui ricorrano ipotesi di cui al primo comma è la nullità del procedimento

- La mancata nomina del curatore speciale in un caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al secondo comma non è prevista: il provvedimento sarà reclamabile **in Corte di Appello** (Cass. Civ. Sez. VI -1 ord. 11.11.2021 n. 33491) **unitamente al provvedimento decisorio finale**.

- Il provvedimento di nomina **non è ricorribile per Cassazione**, non incidendo su diritti soggettivi e essendo un provvedimento revocabile (Cass. Civ sez Vi -1 ord. 29.09.2022 n. 28333*)*

Schema riassuntivo I

- Tutore: quando è dichiarata la decadenza di entrambi i genitori, con provvedimento conclusivo o anche temporaneo
- Curatore ex punto 7: quando è emesso provvedimento che sospende o limita la responsabilità genitoriale, con provvedimento conclusivo
- Tutore ha i poteri sostanziali e processuali previsti dal CC, coincidenti con quelli dei genitori
- Curatore speciale ha i poteri sostanziali attribuiti dal provvedimento di nomina

Poteri del curatore sono concorrenti e non coincidenti con quelli dei genitori, affidatario, collocatario

Schema riassuntivo II

- Curatore speciale punto 8: figura endo-processuale, rappresenta in giudizio i diritti del minore che sono oggetto della causa

Nominato con provvedimenti in corso di causa, provvisori, termina l'ufficio con la conclusione del processo

- Può avere attribuiti dal giudice specifici poteri sostanziali di rappresentanza del minore, fuori ed oltre l'oggetto del processo

Non ha potere decisionale, ma solo attuativo delle decisione dei genitori o del giudice

Notazioni a commento

- Tutore, curatore generale e curatore speciale non sono necessariamente figure professionali.
- Tutore, curatore generale e curatore speciale rappresentano, sostanzialmente o processualmente il minore, quindi non possono essere attribuiti loro compiti ex art 473 bis.26
- Idem quanto alla mediazione familiare (art 473 bis.10 CPC)
- Funzioni di Ausiliario del giudice art. 473bis.26 CPC e mediatore familiare presuppongono competenze professionali specializzate e specifiche